



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Decreto n. 18/2025

La Presidente

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il Decreto Legislativo 21 luglio 2010, n. 104;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto presidenziale n. 48 del 24 dicembre 2022, come modificato con decreto presidenziale n. 20 del 28 marzo 2023, con il quale, a seguito dell'istituzione della Sezione Quarta, è stato disposto il nuovo riparto delle materie tra le Sezioni interne di questo Tribunale con decorrenza dal 1° giugno 2023;

Visti i dati dei ricorsi depositati presso il T.A.R. Toscana nel periodo 1° gennaio 2024 / 1° maggio 2025, da cui emerge una distribuzione non perfettamente omogenea del carico di lavoro tra le singole Sezioni interne, in particolare quanto al carico camerale e principalmente dovuto dall'imponente afflusso di ricorsi seriali per ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in materia di trattamento economico di insegnanti (carta del docente);

Considerato che la Sezione Prima ha recentemente perduto un componente, per collocamento fuori ruolo, e che la Sezione Terza dal 18 maggio prossimo disporrà del quarto componente;

Ritenuto che, stante la rilevanza quantitativa dei suddetti ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (per i quali non sussistono particolari esigenze di uniformità interpretative), il riequilibrio possa essere ottenuto, in attesa dell'auspicata integrazione dell'organico magistratuale, operando, mediante la modifica dell'art. 2, comma 2, del decreto presidenziale n. 48/2022, concernente i ricorsi per ottemperanza, un alleggerimento delle materie attualmente attribuite alla Sezione Prima, ampliando proporzionalmente l'ambito di altra Sezione, suddividendo detti ricorsi per ottemperanza di insegnanti secondo un criterio territoriale omogeneo tra la Sezione Prima e la Sezione Terza;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

Sentiti il Segretario Generale ed i Segretari delle Sezioni Giurisdizionali del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;

D E C R E T A

- all'art. 2, comma 2, del decreto Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana n. 48 del 24 dicembre 2022, dopo le parole “I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della Pubblica Amministrazione, ed ottemperanze del giudicato sono assegnati alle Sezioni cui si riferiscono le materie oggetto di impugnativa” sono aggiunte le parole “salvo i ricorsi per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti equiparati dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria concernenti trattamento economico di insegnanti, che sono assegnati come segue: - ottemperanze a sentenze di uffici giudiziari aventi sede nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara e Siena, alla Sezione Prima; - ottemperanze a sentenze di uffici giudiziari aventi sede nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, alla Sezione Terza.”;

- la modifica diviene operativa a decorrere dal 1° giugno 2025; tutti i ricorsi oggetto della modifica, ivi compresi quelli pendenti, ad esclusione soltanto di quelli per i quali sia già fissata la data della relativa udienza, sono ripartiti secondo il criterio territoriale sopraindicato.

Il presente decreto è comunicato ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati ed al personale amministrativo, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è altresì reso noto all'Avvocatura Distrettuale di Stato, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati operanti nella circoscrizione di questo Tribunale, nonché mediante affissione all'albo del T.A.R. e la pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Firenze, 16 maggio 2025

La Presidente

Silvia La Guardia